

DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

In data 29/01/2025 si è riunito il Consiglio, in videoconferenza.

DELIBERA N. 002/2025 del 29/01/2025

Odg N.9 - Procedimento disciplinare Dott.ssa For. Francesca Pasqualini.

“Note per la trasparenza: il Consiglio delibera l’attivazione di procedure di riscossione coattiva per quote pregresse non versate.”

L’anno 2025 il mese di gennaio il giorno 29 alle ore 18.00, in seguito a convocazione trasmessa a mezzo mail in data 23.01.2025, con prot. n. 21/2025, si è riunito il Consiglio dell’Ordine in modalità telematica su piattaforma Zoom, alla presenza dei Consiglieri:

Consiglieri	Presente	Assente
Graziano Martini Barzolai	X	
Marco Coden		X
Francesco De Mori	X	
Luca de Paoli	X	
Daniele De Barba	X	
Monica Dandrea	X	
Cordelia Scalari	X	
Michele Salviato	X	
Alessandro Gallon		X

Verificato il numero legale dal Presidente, si è discusso il seguente ordine del giorno:

Odg N.9 - Procedimento disciplinare Dott.ssa For. Francesca Pasqualini

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI BELLUNO,

Premesso che:

- Il Consiglio dell’Ordine è costituito e operante ai sensi della Legge n. 3 del 7 gennaio 1976, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 350 del 30 aprile 1981, del D.P.R. n. 169 del 8 luglio 2005, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 e del Codice Deontologico di cui al Regolamento CONAF 2/2013;
- Il Consiglio esercita le attribuzioni di legge con le modalità riportate nella Legge e nel Regolamento sopra citati;
- Il Consiglio è chiamato a deliberare per le proprie attribuzioni di competenza;

Atteso e accertato che la Dottoressa Forestale Pasqualini Francesca residente a Cortina d’Ampezzo in Corso Italia, 43, iscritta all’Ordine dal 10 febbraio 2006 con il numero 163, nel 2006, nel 2013 e dal 2015 risulta insolvente e morosa nel pagamento delle quote annuali di iscrizione all’Ordine;

Viste le sollecitazioni scritte in data 17 gennaio 2007 e 15 marzo 2016;

Constatato che sono state fatte anche sollecitazioni verbali dai tesoreri dell’Ordine;

Vista l'impossibilità di notificare con plico postale raccomandato;

Constatato che la Dottoressa Forestale Pasqualini Francesca, nonostante l'obbligo di avere un indirizzo PEC ne è sprovvista;

Visto l'articolo 43 della legge n.3 del 07 gennaio 1976 successivamente integrata dalla Legge n.152 del 10 febbraio 1992 "Ordinamento Professionale";

Vista la circolare CONAF n. 20 del 31 maggio 2024;

Visto che il Consiglio dell'Ordine nella riunione del 10 dicembre 2024 ha deciso di avviare il procedimento disciplinare dovuto verso la iscritta Dottoressa Forestale Pasqualini Francesca per morosità;

Atteso che per l'ennesima volta il plico postale raccomandato contenente la comunicazione della decisione e la possibilità di far pervenire eventuali osservazioni entro 10 giorni dal suo ricevimento, è stato restituito con la dicitura "irreperibile";

Visto che ai sensi dell'art. 140 del CPC il documento è stato fatto recapitare tramite messo comunale;

Vista la mail di risposta in data 21 gennaio 2024 nella quale la Dottoressa Forestale Francesca Pasqualini non ha giustificato con motivazioni oggettivamente valutabili e conseguentemente accettabili, sia la sua morosità nei confronti dell'Ordine, sia il fatto di non possedere un indirizzo PEC;

Constatato che nella precitata mail la Dottoressa Forestale Pasqualini Francesca non esprime in alcun modo la volontà e l'impegno a regolarizzare la sua posizione;

DELIBERA

- ai sensi dell'articolo 43 della legge n.3 del 07 gennaio 1976 successivamente integrata dalla Legge n.152 del 10 febbraio 1992 "Ordinamento Professionale" di sospendere dall'Albo professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Belluno la Dottoressa Forestale Pasqualini Francesca nata a Ferrara il 26 gennaio 1975 C.F.: PSQFNC75A66D548H, residente a Cortina d'Ampezzo (BL) Corso Italia,43, laureata in Scienze Forestali ed Ambientali presso L'Università degli Studi di Padova (Timbro n.163);
- di precisare che, ai sensi dell'ordinamento citato, la sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del Consiglio dell'Ordine quando l'interessata dimostrerà di aver corrisposto i contributi dovuti;
- l'Ordine si riserva di procedere con ulteriori provvedimenti disciplinari ed alla riscossione coatta nel caso che, in tempi ragionevoli, la corresponsione del dovuto non avvenga;
- di provvedere alle comunicazioni della decisione contenuta nel presente atto previste dalla normativa vigente.

Belluno, 29/01/2025

Il Presidente

Dott. For. Martini Barzolai Graziano

Il Segretario

Dott. For. De Barba Daniele